

n.30341/2017 r.g.a.c.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

*Sezione specializzata in materia di impresa*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Dario Raffone	Presidente Relatore
dott. Federica Colucci	Giudice
dott. Caterina di Martino	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 30341/2017 r.g. promossa da:

IZZO ETTORE (ZZITTR64S29F636B ), con il patrocinio dell'avv. CAMPESE UGO (CMPGUO58L29A783G) e presso di questi elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Raguzzini 10

**ATTORE**

contro

STRADEITALIA TRASPORTI S.R.L. (01373570629 ), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Bonea (BN), alla via Matine n.7

**CONVENUTO/CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

Con citazione ritualmente notificata, il sig. Ettore Izzo ha convenuto in giudizio la Stradeitalia Trasporti srl per sentire:

**1)** in via principale, dichiarare giuridicamente inesistente o nulla, *ex* articolo 2479 *ter*, 3°c., del Codice Civile, la delibera di assemblea ordinaria in seconda convocazione del 29 giugno 2017 della Stradeitalia Trasporti S.r.l., avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;



2) in subordine, per ottenere l'annullamento, *ex* articolo 2479 *ter*, primo comma, del Codice Civile, della delibera di assemblea ordinaria in seconda convocazione del 29 giugno 2017 della Stradeitalia Trasporti S.r.l., avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nonché il detto bilancio ed ogni atto conseguente, per l'assenza assoluta di informazione e/o per la violazione dei principi e dei criteri sanciti dagli articoli 2423, 2423 *bis*, 2424, 2424 *bis*, 2426 e 2427.

La società convenuta è rimasta contumace.

L'esponente, premesso di essere socio al 50% della società in epigrafe indicata e che il restante 50% si appartiene all'altro socio, nonché amministratore, Izzo Carlo, ha svolto una nutrita serie di doglianze con riferimento sia alla modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sopraindicata e sia nel merito del bilancio approvato, stigmatizzando, sotto tale ultimo aspetto, molteplici violazioni dei principi di redazione dello stesso come in citazione analiticamente indicate.

La domanda deve ritenersi fondata con riferimento alle modalità di convocazione dell'assemblea in questione. E tale conclusione deve ritenersi assorbente delle altre doglianze, con esonero, per il Tribunale, della relativa disamina.

Invero, deve ritenersi acclarato che non è stato dato preventivo avviso di convocazione, al socio oggi istante, dello svolgimento dell'assemblea di cui si invoca l'invalidità in assenza di alcun riscontro di segno avverso, attesa anche la contumacia della società convenuta.

Viene in rilievo, quindi, la previsione del. Comma 3° dell'art. 2479 c.c con riferimento esplicito alla mancanza assoluta di informazione, situazione, questa, evidentemente connaturata alla mancata convocazione con conseguente declaratoria di nullità dell'assemblea del 29.6.2016 e, di conseguenza, anche della relativa decisione di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Stradeitalia Trasporti S.r.l.

Come in precedenza già riferito, tale conclusione appare assorbente di ogni altra censura nel presente giudizio.

All'accoglimento della domanda consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo secondo tariffa ex D.M.55/2014

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Izzo Ettore contro Stradeitalia Trasporti srl, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera di assemblea del 29 giugno 2017 della Stradeitalia Trasporti S.r.l., avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
- b) condanna Stradeitalia Trasporti srl al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €7.163,00 (di cui €1.063,00) per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge .



Così deciso nella camera di consiglio del 6/11/2019

il Presidente est.  
Dott. Dario Raffone



